

**Comunicazione n. DIN/1021633 del 23-03-2001**

inviata alla Unionsim

**Oggetto: Quesito inerente lo svolgimento del servizio di collocamento**

Con lettera del ..., codesta Associazione ha chiesto, con riferimento ad una società di intermediazione mobiliare che, autorizzata all'esercizio del servizio di collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, svolga di fatto il solo collocamento senza preventiva sottoscrizione, se:

*- "tale modalità di svolgimento del suddetto servizio di investimento possa dar luogo ad una modifica dell'autorizzazione rilasciata all'intermediario, prevedendo anche l'eventuale possibilità di revoca dell'autorizzazione, se pur limitata alla parte del servizio effettivamente non prestato";*

*- "il soggetto autorizzato sia tenuto a comunicare alla Consob le effettive modalità di svolgimento del servizio sopra indicato".*

Al riguardo si osserva che il decreto legislativo n. 58/1998 non fornisce una vera e propria definizione dell'attività di collocamento, limitandosi ad annoverare il "collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente" tra i servizi di investimento (cfr. l'art. 1, quinto comma, lett. c).

La citata formulazione letterale vale, peraltro, a chiarire che la preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero l'assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente rappresentano mere modalità dell'esercizio del servizio in questione.

Quanto detto non esclude, però, che il diverso e più intenso coinvolgimento dell'intermediario nell'attività di *placement* incida sulla normativa concretamente applicabile alla fattispecie. Le due modalità di cui sopra, infatti, sono ben differenziate e sottendono rischi diversi per il collocatore.

Si ricorda, in proposito, che il titolo II, capitolo I, par. 3 del Regolamento Banca d'Italia del 04.08.2000 (sul punto, conforme al dettato del Regolamento precedentemente in vigore) richiede un capitale minimo ben maggiore (pari a un milione di euro) nel caso in cui la SIM intenda essere autorizzata al "collocamento con".

Parimenti, l'art. 10, comma 1 del Regolamento Consob n. 11522/1998, prevede che le Sim "già autorizzate al servizio di collocamento senza...", ove "intendano svolgere" la medesima attività "con detenzione, anche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela ovvero con assunzione di rischi..." devono presentare domanda "analogà" a quella richiesta nel caso in cui volessero essere autorizzate ad un nuovo servizio di investimento.

La parziale autonoma rilevanza che le richiamate disposizioni attribuiscono alla modalità "con" o "senza" non inficia, peraltro, la ricostruzione del collocamento come unica attività. Il fatto che lo svolgimento del servizio con la modalità "con" sia subordinato ad un'apposita autorizzazione è da porre in relazione con i maggiori rischi per il collocatore che la modalità sottende e con la conseguente necessità di minimi di capitale più elevati.

E' di immediata evidenza che "analogà" autorizzazione non sia, invece, necessaria nel caso opposto in cui la Sim già autorizzata al "collocamento con" intenda svolgere il servizio di "collocamento senza". In tal caso, infatti, la sussistenza delle condizioni più rigorose sarebbe assicurata dall'autorizzazione concessa "a monte".

Alla luce di quanto detto, si può, quindi, affermare che una Sim che sia autorizzata al “collocamento, con o senza” può svolgere il servizio con entrambe le modalità ma, anche, con una sola di esse senza che ciò incida sull'autorizzazione ottenuta sotto il profilo della possibile decadenza dalla stessa. La circostanza di fatto che la Sim si limiti ad esercitare il collocamento con una sola delle due possibili modalità non può essere considerata - proprio perché di “modalità” si tratta - quale interruzione del servizio.

Conseguentemente, la detta circostanza non impedisce che la Sim inizi nuovamente in qualunque momento (e non necessariamente entro il termine di sei mesi dall'“interruzione”, come previsto dalla normativa regolamentare in caso di interruzione del servizio) ad esercitare il collocamento con la modalità “con”.

Da quanto detto discende, altresì, la soluzione della seconda parte del quesito proposto, in merito agli obblighi di comunicazione delle Sim nei confronti dell'autorità di vigilanza.

Si può, infatti, affermare che non incombono sulla Sim obblighi di comunicazione circa le effettive modalità di svolgimento del servizio di collocamento.

Giova richiamare, in proposito, il disposto dell'art. 14 del Regolamento Consob n. 11522/1998 (riprodotto, con formulazione pressoché identica, dall'art. 2, primo comma, lett. s) della Delibera Consob n. 12191/1999) ai sensi del quale *“le Sim comunicano immediatamente alla Consob ed alla Banca d'Italia le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'esercizio di ogni servizio di investimento autorizzato”*.

Dal tenore della norma si desume che gli obblighi di comunicazione attengono alle variazioni concernenti il singolo servizio e non le eventuali modalità concrete di svolgimento dello stesso.

p. IL PRESIDENTE  
*Lamberto Cardia*